

## **D.P.R. n. 570/1960**

### **Art. 23. – Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di**

Segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il 70° anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- c) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
- d) i sanitari delle U.S.L., i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e medici condotti;
- e) i Segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali;
- f) i candidati alle eventuali elezioni per le quali si svolge la votazione.

### **Art. 96. - Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge,**

rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire diecimila a ventimila.

## **D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche (con le modifiche introdotte dalla Legge 21 dicembre 2005, n. 270)**

### **Art. 38**

**1.** Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a)** coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
- b)** i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c)** gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d)** i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e)** i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f)** i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.